



Teoria e Critica della **Regolazione Sociale**

Atti

Amelia Bernardo

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'IMPRESA:
I LIMITI DEL VOLONTARISMO

Amelia Bernardo
LUISS "Guido Carli", Roma
abernardo@luiss.it

In:
Sconfinamenti: Regole, reti, confini
Castello di Gargonza (SI)
14-16 maggio 2004

ISSN 1970-5476
Centro Studi
"Teoria e Critica della Regolazione sociale"
Via Crociferi, 81 - 95124 Catania
Tel. +39 095 230478 – Fax +39 095 230462
tcrs@lex.unict.it
www.lex.unict.it/tcrs

Amelia Bernardo

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'IMPRESA:
I LIMITI DEL VOLONTARISMO

Nell'ambito delle riflessioni sul ruolo della grande impresa nella *nuova* dimensione del mercato globale, il tema della "Corporate Social Responsibility" (CSR) individua il vasto dibattito, *de iure condito* e *de iure condendo*, circa l'impostazione del complesso sistema di rapporti intercorrenti tra l'impresa e tutti i soggetti, diversi dai soci, coinvolti dall'esercizio della stessa. L'espressione è recente ma evoca un problema "classico" della società per azioni, riconducibile alla ineliminabile *rilevanza pubblica* dell'esercizio *privato* dell'attività d'impresa. La società è infatti costituita tra privati, mediante contratto, e come tale è retta sui principi contrattuali dell'autonomia privata, tra i quali rileva, innanzitutto, quello che limita alle parti, dunque ai soci, l'efficacia del vincolo negoziale. Ma le caratteristiche strutturali dell'impresa ne fanno un *soggetto* suscettibile di acquisire una posizione di potere economico tanto rilevante da incidere su fasce sempre più ampie di interessi, ulteriori e diversi rispetto a quelli dei soci che l'hanno costituita, come è emerso chiaramente nei recenti scandali, nazionali ed internazionali, che hanno investito i mercati di borsa. Secondo terminologia anglosassone, divenuta ormai di uso corrente, agli *stockholders*, proprietari del pacchetto azionario, si contrappongono una serie di soggetti, c.d. *stakeholders*, che pur non possessori di *azioni*, hanno un interesse *di fatto* a partecipare alle decisioni dell'impresa: impiegati, fornitori, concorrenti, creditori, sino al governo o alle altre autorità statali. Categoria dunque assai ampia, comprensiva sia di soggetti che hanno un rapporto contrattuale con l'impresa, sia soggetti che non sono legati a quest'ultima da un rapporto specifico, come la comunità sociale nella quale opera l'impresa. In realtà gli stessi soci, nel caso particolare delle grandi imprese ad azionariato diffuso, si trovano a ricoprire posizioni assimilabili a quelle degli *stakeholders*. Il piccolo risparmiatore pur essendo, infatti, sotto il profilo formale, parte contrattuale dell'impresa e dunque titolare del diritto al voto, si trova in una posizione di debolezza economica ed informativa verso gli organi di gestione, nei confronti dei

quali i comuni rimedi contrattuali non rappresentano certo un'efficace strumento di difesa.

In sintesi la capacità economica della grande impresa introduce nell'affare commerciale, promosso da *privati* investitori, un carattere di *interesse generale*, che evoca la natura pubblica della società, nella sua originaria configurazione di ente morale.¹

Ciò si spiega la complessità, da sempre denunciata dai giuristi, nell'individuazione della natura dell'interesse che l'impresa deve perseguire.

L'*interesse sociale* si risolve nell'interesse dei soci o è un interesse autonomo, e rappresentativo di una più ampia di serie di soggetti (lavoratori, creditori, comunità, etc.)? E se lo si risolve nell'interesse dei soci, esso va riferito ai soci attuali, o anche a tutti coloro i quali potranno, eventualmente, in futuro assumere tale qualifica? E' evidente che il problema investe discipline di diversa natura: le riflessioni di queste brevi pagine si pongono in una prospettiva giuridica, e più precisamente di diritto commerciale, al fine di valutare in che misura il diritto delle società per azioni consenta, oggi, di dare attuazione alle istanze individuate dalla moderna espressione "Responsabilità sociale dell'impresa". Da quest'angolo visuale la questione si risolve essenzialmente nell'analisi delle possibili tecniche per coinvolgere, nel momento gestorio dell'impresa, interessi appartenenti a soggetti "diversi" dai soci.

Ebbene, sul piano logico, sono parimenti ammissibili due concezioni opposte: si può sostenere che, poiché l'impresa incide su interessi superiori a quelli dei soci, essa deve legittimare questo potere e il suo esercizio, rispondendo dell'uso che ne fa: *deve* dunque perseguire obiettivi che non si esauriscono nel solo interesse dei soci al perseguimento del profitto, e che tengano conto dell'esistenza di una serie di soggetti, che hanno ugualmente ragione di desiderare la prosperità e di temere il fallimento dell'impresa. Ma con altrettanta efficacia si può rilevare la disomogeneità dei diversi interessi coinvolti dall'esercizio dell'impresa, dal momento

¹ La società per azioni non nasce infatti come espressione della volontà privata, ma come *iniziativa pubblica*, finanziata quasi sempre direttamente dallo Stato, che forniva aiuti economici in cambio di partecipazioni all'impresa. L'utilizzo dell'ente morale di derivazione pubblica, per fini di commercio, nasce dunque come privilegio eccezionale, concesso dal governo per lo svolgimento di attività mercantili, ed in considerazione degli straordinari rischi che queste attività comportavano e che nessun privato avrebbe potuto affrontare: il privilegio era infatti decretato dall'autorità politica per ragioni "di ordine pubblico".

che solo sull'imprenditore grava il rischio d'impresa, nel breve come nel lungo termine: l'impresa è legittimata dallo Stato in quanto espressione della libertà di iniziativa economica privata e la sua missione può esaurirsi nello scopo di lucro dei soci.

La scelta tra le due impostazioni è propriamente politica: il concetto di interesse sociale esprime, in questo senso, la sintesi della scelta politica effettuata, dai diversi ordinamenti, circa la *missione* della società per azioni sul mercato.

* * *

La pubblicistica degli ultimi due secoli ha ampiamente approfondito il tema dell'interesse sociale, e numerosi sono stati i contributi dottrinari nella direzione dell'esistenza di un interesse autonomo dell'impresa, superiore e distinto da quello dei soci. Sono contributi che, seppur con una certa approssimazione, possono essere ricondotti nell'ambito della categoria delle teorie c.d. *istituzionali* della società per azioni. Queste muovono da una analisi del ruolo assolto dall'impresa, riguardata nella complessità della propria struttura, come attività che investe interessi di diverso genere, tra i quali quelli degli azionisti rappresentano solo un tipo; ma uguale o maggior tutela meritano gli interessi dei lavoratori e dipendenti, dei consumatori e lo stesso interesse *generale* allo sviluppo dell'economia nazionale. L'impresa è considerata come un corpo a sé stante, non identificabile con ciò che può essere stato necessario a darle vita, ma che dandole vita, se ne è separato: essa esprime dunque un interesse autonomo, che supera l'aspirazione del singolo capitalista al lucro, nel nome del generale interesse ad una produzione maggiore e migliore. Il profitto cessa di essere lo scopo dell'impresa e si degrada a mero presupposto, sia pure necessario, per realizzare gli obiettivi sociali che giustificano il potere dell'impresa.

L'impresa è dunque riguardata come un'istituzione sociale che ha acquistato potere, nell'ambito di una struttura poliarchica della società: non è esercizio di un diritto, ma adempimento di una funzione, ovvero della funzione di concorrere allo sviluppo economico e sociale del Paese. Ne deriva come logica conseguenza l'imposizione di una serie vincoli di gestione al fine di orientare l'impresa al perseguimento di interessi di natura generale.

Tuttavia numerose sono le difficoltà che il giurista incontra nel momento in cui prova a tutelare, in termini di *corporate governance*, un interesse autonomo ed estraneo alla società stessa. La tutela degli interessi degli *stakeholders* può infatti realizzarsi normativamente o riconoscendo un obbligo, in capo agli amministratori, di tutelare una ampia serie di interessi, o attraverso l'individuazione di rappresentanti dei diversi gruppi nell'ambito dell'organo di gestione.

Con riferimento alla prima soluzione è molto significativa la letteratura giuridica della Germania del primo dopoguerra. A fronte di proposte normative volte ad attribuire la tutela di questi interessi all'organo dirigente fu infatti osservato come l'assenza di una rappresentanza reale dei diversi interessi all'interno dell'organo dirigente avrebbe reso del tutto arbitraria ogni scelta, privando i veri titolari degli interessi del diritto di esprimere le proprie ragioni, e così sacrificando il principio democratico non al benessere della collettività, ma alla tutela di "dinastie economiche", privilegiate dalla limitazione dei diritti di informazione, e di impugnazione delle delibere da parte degli azionisti. Un simile approccio, in altri termini, avrebbe ricondotto alla discrezionalità degli amministratori la ponderazione dei diversi valori espressi dal contesto sociale in cui si opera, rischiando di trasformare la società per azioni in uno strumento nelle mani dei grandi azionisti, in grado di raccogliere denaro dai piccoli investitori, per poterne poi disporre liberamente, giustificando ogni scelta in nome del superiore benessere della comunità.

Queste critiche risultano confermate anche dalle più recenti evoluzioni normative della riforma inglese del diritto societario. La discussione in Inghilterra prende atto della crisi del modello di società per azioni, dominante negli ultimi trenta anni, che concepisce la *company* non come entità in sé stessa ma come *nexus of contract* con i soci, dipendenti, fornitori ed altri gruppi. In quel modello, il mercato regna sovrano come meccanismo di governo (l'opzione del socio disilluso è l'uscita; i contraenti della società possono cercare lavoro, beni, servizi altrove, negoziando termini contrattuali più favorevoli) e l'individuo è pensato come attore il cui fine ultimo è comunque la ricerca del profitto; i principi della concorrenza garantiscono che l'interesse egoistico si risolva in favore dell'interesse collettivo.

I grossi fallimenti societari avvenuti già negli anni '80 e '90 (Maxwell, BCCI) ed il comportamento di certi *managers* hanno screditato il modello di *company* basato sull'accumulazione del profitto come unica finalità dell'impresa. La

nozione di *company* è stata ripensata per superare la crisi di legittimazione di cui la società soffre, e si è andata riproponendo, *de iure condendo*, l'accoglimento di visioni diverse della *company*, di matrice marcatamente istituzionalista. Nelle prime bozze di riforma infatti si proponeva un modello in cui agli amministratori veniva chiesto bilanciare i diversi interessi rilevanti, al fine di massimizzare la ricchezza di tutte o del maggior numero possibile di parti, considerate in aggregato.

Sin dalla sua prima diffusione in pubblico la bozza è stata tuttavia oggetto di severe critiche, per la tendenza ad ampliare eccessivamente la sfera di discrezionalità degli amministratori, resi liberi dai vincoli del mandato ricevuto dai soci, e a ridurre specularmente i profili di responsabilità della gestione. Infatti pur essendo previsto l'obbligo per gli amministratori di tener conto degli interessi anche di soggetti diversi dai soci, non risultava possibile chiarire né la sanzione discendente dalla violazione, né la loro concreta azionabilità in giudizio.

Di conseguenza nel *Final Report* implicitamente si è concluso con l'equiparare l'interesse della società all'interesse dei soci intesi unitariamente: l'obbligo di fedeltà degli amministratori consiste nella promozione in buona fede degli obiettivi della società e del suo successo " *for the benefit of its members as a whole*".² La considerazione degli *stakeholders* è dunque secondaria ed eventuale, come confermato dalla collocazione del testo nell'ambito delle note relative alla specificazione dell'obbligo di fedeltà.

Le teorie istituzionaliste che, viceversa tendono a coinvolgere, nel momento della gestione, i rappresentati delle diverse parti sociali, soffrono il rischio di trasformare la società da un'organizzazione privata con scopo predeterminato dalla legge ad istituzione "politica", proprio perché rappresentativa delle diverse componenti della comunità sociale. Portata all'estremo questa impostazione trasforma la società in una istituzione di natura appunto politica con il rischio che, per il contesto sociale e per le modalità in cui opera, diventi corporativa. Rappresentano del resto espressione di questi orientamenti alcune esperienze jugoslave in cui l'impresa è stata intesa come comunità sociale, e che per un breve periodo hanno richiamato l'attenzione della letteratura. Ebbene proprio dall'analisi

² The Secretary of State for Trade and Industry, *White Paper, Modernising Company law – Draft clauses*, vol. II.

Sulla riforma inglese v. Sabrina BRUNO, *Profili di diritto societario inglese alla luce della riforma*, in *Rivista delle società*, 2004, p. 899

di quell'esperienza è emersa la pericolosa opacità delle scelte di gestione assunte, e l'inefficienza derivata da collusioni corporativistiche favorite da tale assetto di *corporate governance*.

* * *

I modelli elaborati dalle teorie istituzionaliste, per le ragioni su esposte, hanno sempre trovato serie difficoltà di attuazione, tanto vero che gli ordinamenti occidentali di matrice liberale, seppur secondo varie declinazioni, sono improntati al modello c.d. contrattualista della società per azioni, al fondamento del quale è la concezione dell'impresa come il frutto di un accordo contrattuale ideale (gioco cooperativo) sulla base del quale azionisti, fornitori, dipendenti e consumatori danno vita ad una struttura in grado di realizzare un *surplus* nei confronti delle corrispondenti contrattazioni di mercato. Questa impostazione non postula un interesse dell'impresa in quanto tale, ma si muove in una prospettiva individualista; l'impresa è il nesso di contratti attraverso i quali le varie parti interessate formalizzano i propri interessi di parte: ed è evidente che ciascuna parte assuma rischi e responsabilità legati esclusivamente ai propri interessi e alle proprie strategie operative. I rapporti tra i diversi attori sono regolati pertanto sulla base degli strumenti contrattuali e all'impresa non è fatto carico di assumersi alcuna responsabilità di tutela nei confronti di soggetti terzi, i cui interessi risultano irrilevanti nell'assunzione delle scelte di gestione. Con la conseguenza che gli amministratori, nella gestione della società, devono operare con diligenza, avendo riguardo solo all'interesse dei soci.

Alla base di questa prospettiva è il convincimento che la tecnica di sussunzione dei diversi interessi nel momento gestorio non rappresenti una soluzione efficace per la tutela degli stessi, risultando, nel contempo negativa sotto il profilo della *operatività dei rischi e delle responsabilità di mercato*.

Nell'ambito dell'impostazione contrattualistica, l'esercizio dell'attività d'impresa è legittimato dallo Stato proprio in quanto strumento per la soddisfazione degli interessi patrimoniali dei singoli soggetti. Il perseguimento del profitto, quale esclusivo obiettivo d'impresa, rappresenta anzi un tratto qualificante della missione dell'impresa, tanto che, negli ordinamenti, che hanno assunto questa linea, il diritto

delle società non consente di costituire società per azioni per uno scopo diverso dalla realizzazione di un utile da dividere fra isoci.

Questo non significa che siano sviliti gli altri valori coinvolti attività dell'impresa: ma la protezione degli interessi che la collettività ritiene meritevoli di tutela è rimessa alle decisioni politiche sulla disciplina dei vincoli esterni all'attività d'impresa, e sulla *selezione* degli *strumenti* a disposizione degli organi di gestione (normative ambientali, di diritto del lavoro, etc.). E' responsabilità politica del legislatore colmare i vuoti di tutela, rafforzando la specifica posizione contrattuale delle diverse parti in gioco, ed evitando la tentazione di confondere, nella definizione degli obiettivi dell'amministratore, i diversi ruoli.

* * *

A fronte delle evidenti fragilità di un sistema normativo incentrato su un diritto di produzione statale e nell'evidenza di una serie di gravi fallimenti del mercato, si è tuttavia diffusa l'opinione che gli *Stati* e il *diritto* da essi prodotto, abbiano ormai fallito nella missione di regolare il mercato, con la conseguente necessità di ricorrere a sistemi normativi diversi e in qualche modo più efficaci del diritto stesso (ad es. l'etica). L'eco di tale suggestione risuona, per vero, anche nell'approccio comunitario al tema della responsabilità dell'impresa. Nel Libro Verde volto a *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle impresa* (2001), e nella successiva *Comunicazione della Commissione relativa alla RSI: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile* (2002), si auspica "l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate". La Commissione ha dunque escluso interventi a carattere normativo, insistendo piuttosto sulla *volontarietà* della collaborazione delle imprese, ed auspicando che le stesse non si limitino al mero rispetto della legge, ma agiscano secondo *etica*. Lo scopo è quello di contribuire alla formazione di un tessuto culturale più sensibile ai temi di CSR, stimolando l'adesione spontanea alle politiche comunitarie di Sviluppo sostenibile.

Ritornano riflessioni di matrice chiaramente istituzionalista, con la *sostanziale* differenza che l'intero sistema, in questa dimensione, muove su basi puramente volontaristiche. L'approccio è interessante, ma anche a rischio

d'ambiguità laddove l'etica dovesse rappresentare lo strumento attraverso il quale sostituire o supplire alle carenze della politica.

Innanzitutto va sottolineato che non si ritiene opportuno leggere le indicazioni comunitarie come linee guida nell'operato degli organi amministrativi. Un esempio può aiutare a chiarire: ipotizziamo la decisione di una società di rimodernare l'impianto di scarico dei propri rifiuti, sapendo che, per un verso quello esistente è ammesso dalle leggi dello Stato in cui esercita l'attività, ma che, per altro verso, la tecnologia mette a disposizione impianti più efficaci e sicuri per l'ambiente. E' legittimo che l'amministratore, sulla base di una valutazione etica, assuma la decisione di innovare l'impianto?

Come si è detto, il legislatore non accoglie visioni istituzionali dell'impresa, disponendo viceversa che gli amministratori, legati ai soci da un rapporto fiduciario, perseguano gli obiettivi indicati nel mandato ricevuto. Ovvero gli amministratori, negli ordinamenti giuridici occidentali, sono tenuti a perseguire esclusivamente le direttive degli azionisti, normalmente riassumibili nella massimizzazione del profitto. Deviare da tale finalità equivarrebbe a disertare le responsabilità morali del mandato ad amministrare e della tutela degli interessi affidati.

In un sistema che non ponga in discussione la proprietà privata, fondamento del potere esercitato dagli azionisti sulle scelte di gestione dell'impresa, l'unico modo, infatti, per mettere in discussione l'idea secondo cui gli amministratori sono responsabili nei confronti dei proprietari, è quello di mettere in discussione il diritto di proprietà di questi ultimi e il conseguente incarico ad amministrare ad essi conferito. Qualsiasi condizionamento originato da considerazioni etiche degli amministratori, tali da orientare le scelte di gestione in direzione diversa da quella indicata dai proprietari dell'impresa, determina una distrazione dal mandato, in violazione dei diritti di proprietà.

È anche vero che l'esistenza di un mandato ad agire per il perseguimento del profitto non esime l'amministratore stesso dal porsi, a livello individuale, la questione morale. Con il possibile risultato che la scelta dell'amministratore possa porsi in contrasto con quella più utile all'impresa stessa: ad es. l'uso di sostanze *ritenute* tossiche dall'amministratore ma ammesse dalla legge, e profittevoli per l'impresa. Ma in questo caso è dovere dell'amministrazione riconoscere l'esistenza di un conflitto tra il valore personale e quello espresso dal diritto, tra un interesse personale e quello della società ed informarne, in modo trasparente, la società.

Ogni valutazione della bontà etica dell'impresa, come si è provato a dimostrare, non può porre in discussione la natura, patrimonio organizzato per lo svolgimento di un'attività economica, ma deve invece concentrarsi sui mezzi e sui vincoli di gestione dell'impresa stessa, mezzi e limiti che trovano disciplina e regolamentazione attraverso le decisioni dell'autorità politica e non attraverso l'atteggiarsi spontaneo del mercato.

* * *

La scivolosità dell'approccio volontaristico emerge chiaramente anche da alcune considerazioni in merito alle modalità di attuazione delle c.d. strategie "etiche" delle imprese. Lo strumento attraverso il quale l'impresa attesta la propria eticità, accreditando così la propria immagine presso la comunità, è il *codice etico*, documento in cui l'impresa enuncia i valori su cui si fonda l'attività produttiva, dichiarando le responsabilità che intende assumere verso ciascuna categoria di *stakeholders*, e specificando le direttive aziendali in materia di condotta dell'etica degli affari, imposte ai propri membri attraverso un sistema di norme di comportamento. È evidente che in questo caso è la stessa proprietà ad esprimere scelte di valore, che, si ritiene, siano apprezzate e dunque premiate dal mercato. Attraverso il codice l'impresa ne impone il rispetto ai propri dipendenti, *autoregolamentando* l'attività interna.

È un'operazione che compete ai soci di maggioranza, i quali, a differenza degli amministratori, possono discrezionalmente fissare gli obiettivi dell'impresa. Il codice traspone cioè sul piano normativo i risultati delle valutazioni etiche dell'impresa stessa, operando secondo meccanismi che, è bene ricordarlo, hanno carattere propriamente giuridico ed esulano dalla dimensione *autonoma* della scelta *morale*. Il codice che si qualifica dunque *etico*, non per la natura della norma imperativa, che si pone su un piano tipicamente *normativo*, ma per gli obiettivi prefissati, che possono trovare origine in valutazioni di ordine etico.

Ebbene in assenza di una puntuale sanzione giuridica, di natura civile o amministrativa, il ruolo assolto dai codici si carica di ambiguità, e rischia di risultare addirittura dannoso per il mercato, nella misura in cui, allo scopo di accrescere la competitività dell'impresa, rappresenta *un'identità* societaria "truccata". Vieppiù se si considera che il carattere normativo, e la rilevanza

giuridica della violazione della norma, è evocata, almeno nel comune sentire, dalla stessa denominazione di "codice", onde accreditare ancor più efficacemente l'immagine dell'impresa presso la comunità civile. Per vero l'adozione di un codice giuridicamente irrilevante, assume una portata *intrinsecamente fraudolenta*, se utilizzato allo scopo di mascherare la reale identità dell'operare dell'impresa, che potrebbe e dovrebbe, esser valutato in un eventuale giudizio contro l'impresa.

Il sistema sanzionatorio, oggi pressochè assente a fronte di una serie copiosa di codici, è dunque premessa essenziale per un serio utilizzo degli stessi, e tuttavia non ancora sufficiente a garantire il successo della strategia politica che confida nella spontanea selezione, da parte del mercato, delle imprese "etiche" a vantaggio di quelle che prestano minore attenzione alle esigenze degli *stakeholders*.

Pur ipotizzando infatti che il codice traduca sinceramente l'immagine dell'impresa, e quindi concorra correttamente a rendere l'impresa più competitiva, perché la stessa benefici dell'adozione di condotte etiche devono ricorrere alcune condizioni ulteriori. Gli economisti hanno elaborato modelli teorici volti a dimostrare che, perché ciò avvenga, è necessario che la domanda assegni alla componente etica dell'offerta un valore significativo. In secondo luogo la domanda deve riconoscere un valore ai principi che ispirano l'attività dell'impresa, e deve avere la possibilità di distinguere l'offerta delle imprese etiche da quelle delle altre realtà produttive. E' dunque necessario che l'asimmetria informativa tra domanda e offerta sia contenuta.

Sono condizioni, purtroppo, che difficilmente si realizzano nel mercato, con il rischio che la domanda non premi la strategie etiche, anche in considerazione del fatto che è probabile che l'impresa, nel tentativo di differenziare il proprio prodotto dal punto di vista etico, sostenga oneri aggiuntivi rispetto agli altri operatori sul mercato. In assenza di una corretta informazione, ovvero di una attribuzione di valore da parte del mercato alle scelte effettuate dall'impresa, è reale il rischio che l'offerta non etica sia privilegiata rispetto a quella etica: che *la moneta cattiva scacci la moneta buona*.³

³ John Maynard Keynes ha dimostrato nelle sue teorie le ragioni per cui i mercati non sono in grado di correggere autonomamente le proprie anomalie, o che comunque non lo fanno in tempi brevi: è celebre la sua frase "Nel lungo periodo saremo tutti morti"³: si rende dunque necessario, secondo l'economista, l'intervento del governo volto ad indirizzare gli andamenti del mercato. E' noto che la tesi di Keynes si pone in contraddizione con le teorie economiche classiche, secondo le quali il mercato, lasciato da solo, raggiunge l'equilibrio, grazie all'operare delle forze economiche della domanda e

Il successo di un'offerta etica dipende in modo cruciale dalla reazione della domanda. Dipende dunque da una serie sofisticata di interventi che costruiscano una sensibilità ed una cultura della domanda, tale da premiare alcune strategie a danno di altre. Ma si tratta di procedimenti, evidentemente di lungo periodo, che non sollevano, ancora una volta, dalla necessaria ricerca di un efficace intervento politico a tutela dei soggetti.

Certo le politiche comunitarie di Responsabilità sociale dell'impresa, improntate al volontarismo, perseguono un obiettivo di assoluto rilievo, nello stimolare l'adesione spontanea, in senso sostanziale e non meramente formale, alla *ratio* che ispira le politiche di sviluppo sostenibile. Già Leopardi, con uno splendido anacolutto affermava che :“L'abuso e la disobbedienza alla legge non può essere impedito da nessuna legge”. La diffusione di una *cultura della legalità* è momento essenziale di ogni ordinamento giuridico, ma sarebbe illusorio come ormai dimostrato dalla letteratura giuridica ed economica confidare nella capacità del mercato di regolarsi da soli e di perseguire spontaneamente nel tempo il benessere comune⁴. I mercati sono per natura anarchici, e devono essere indirizzati, se si desidera orientarli verso obiettivi di benessere collettivo. Sebbene siano oggi in molti a nutrire un elevato livello di fiducia nei mercati, a fronte di una sostanziale sfiducia nelle istituzioni pubbliche, l'esperienza dimostra che gli equilibri determinati dall'agire non regolamentato delle forze economiche non garantisce affatto un maggior benessere per la collettività, ma, al contrario, favorisce il consolidamento dei soggetti più forti a danno dei più deboli.

dell'offerta. Lasciando le forze di mercato libere di agire, senza ostacoli, queste sono in grado di realizzare sempre l'efficiente allocazione delle risorse: lo stato dunque non deve mai intervenire con manovre di politica economica, perché esse costituiscono un ostacolo alla libertà d'azione delle forze di mercato, e quindi non permettono il raggiungimento della piena occupazione e dell'efficienza produttiva.

⁴ Ai mercati non è possibile inoltre delegare la produzione di beni che per loro stessa natura sono pubblici, come la difesa. Senza considerare che in alcune aree i mercati non esistono; i governi hanno fornito, per esempio, prestiti agli studenti perché il mercato da solo non riusciva a garantire il finanziamento di capitale umano.